



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

R.O. 437/2024 del 24/06/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO, DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - VALIDITA': DAL 28 GIUGNO 2024 AL 15 SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 54 comma 4 e 4bis;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche
- l'accordo formalizzato con la Prefettura di Monza e Brianza del 13 giugno 2024

rilevato che l'affluenza di persone nelle aree urbane comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

malintenzionate e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità;

considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti a beni pubblici e privati;

ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate misure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree urbane nel rispetto, oltretutto della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre località del territorio Nazionale, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

vista la necessità di limitare nelle aree urbane la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

ritenuto pertanto necessario, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande sull'intero territorio comunale in



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

ORDINA

su tutto il territorio comunale, dalle ore 00.00 del 28 giugno 2024 alle ore 24.00 del 15 settembre 2024, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalla legge, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00, **è vietato** a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food **vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina;**

2. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00, restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food **la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di bevande alcoliche e non alcoliche previa spillatura (alla spina) o mescita;**

3. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00, fatta salva l'introduzione di altri divieti e prescrizioni, **resta altresì consentito** ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita **l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo. In caso di asporto dai suddetti locali,** negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine;

4. **resta consentito vendere,** bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina nel caso di consegne a domicilio o di asporto per esclusivo uso domestico;

ORDINA ALTRESI '

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.



COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del 28 giugno 2024 alle ore 24.00 del 15 settembre 2024 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lissone e sia trasmessa:

- al Prefetto di Monza - Brianza;
- alla Questura di Monza-Brianza;
- al Comando di Polizia locale di Lissone
- al Comando Compagnia Carabinieri di Desio;
- alla stazione Carabinieri di Lissone
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monza.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Laura Borella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.